



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 recante la “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”;

VISTO il D.D. n. 33 del 30 marzo 2026, con il quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2025, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTA la nota prot. n. n. 114211 del 10/04/26, acquisita da questa Direzione Generale con prot. n. 5693 del 13/04/2026, con la quale Agenzia delle Entrate ha segnalato che taluni enti, compresi negli elenchi degli enti ammessi ed esclusi al cinque per mille, di cui al citato decreto n. 33 del 30 marzo 2026, risultano aver indicato un codice fiscale errato o risultano aver erroneamente indicato la partita IVA in luogo del codice fiscale e che, a seguito di specifiche ricerche in Anagrafe Tributaria sulla base della denominazione e della sede dell'ente, sono stati individuati i codici fiscali riferibili ai suddetti enti;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 102, comma 2, lettera a) e dell'articolo 104, comma 2, del d.lgs. n.117/2017 per effetto del quale a partire dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, è stata soppressa;

CONSIDERATO che le Onlus iscritte nella suindicata Anagrafe, al fine di mantenere il diritto al beneficio del cinque per mille devono iscriversi al RUNTS per continuare a operare come enti del Terzo Settore, previa presentazione della relativa istanza entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106;

CONSIDERATO che il predetto termine di scadenza è valido anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, previa presentazione di istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2025, al fine ricomprendere in tali elenchi, oltre gli enti del Terzo settore, anche le Onlus presenti negli elenchi ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille dell'Agenzia delle Entrate per l'anno finanziario 2025, già pubblicati il 18 dicembre 2025 sul sito istituzionale della medesima Agenzia;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Per le ragioni in narrativa esposte, è approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2025, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È approvato, altresì, l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2025, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

1. È approvato l'elenco permanente aggiornato degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 contenuto nell'allegato "C" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".